



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 14.16.4

Allegati:

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

All'Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 4761]
(cress@pec.minambiente.it)

Oggetto: **CAGLIARI – Porto di Cagliari – Lavori di realizzazione del 2° lotto funzionale – opere a mare del Distretto della cantieristica presso l'Avamposto est del Porto Canale. Progetto Definitivo. PROROGA EFFICACIA DEL DM-VIA n. 102 del 03/06/2015.**
Decreto Legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 25, co. 5).
Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (già Autorità Portuale di Cagliari)
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e. p. c.

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

e. p. c.

All'Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP: 4761]
(ctva@pec.minambiente.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

e. p. c.

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p. c.

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”.

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MiBACT, Min. Salute e Min. Lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;



VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il "Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014", disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica "... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...".



MA

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante “*Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari*” (cosiddetto *Repertorio del Mosaico 2016*), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il “*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016*”, disponendone la pubblicazione sul BURAS.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera “... di dare atto che il *Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...*”.

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell’11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum al Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l’adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 28/03/2017, recante “*Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo*”, resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione, ha unilateralmente provveduto ad approvare gli ivi citati indirizzi interpretativi e applicativi di competenza delle disposizioni del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo per quanto attiene, tra l’altro, alla vigenza del vincolo paesaggistico tipizzato ed individuato della “Fascia costiera”, determinando di conseguenza e tra l’altro “... di approvare il seguente atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale primo ambito omogeneo: *le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l’edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d’uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche “D” e “G” del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall’operatività del vincolo paesaggistico “fascia costiera”, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo ...*”;

CONSIDERATO che alla suddetta DGR del 28/03/2017 risulta allegata anche la “Tavola 1B – Comune di Cagliari”, relativa al piano consortile del CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CAGLIARI (DPCM del 10/11/1967), nell’ambito del quale ricade il progetto di cui trattasi.

VISTO il DM 01/03/1967, recante “*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della spiaggia della Plaia, in Cagliari*”, oggetto di condivisa ricognizione, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004, tra la Regione Autonoma della Sardegna e questo Ministero, con il verbale del Comitato tecnico del 12/09/2013 (reso pubblico nella relativa sezione del sito istituzionale di SardegnaTerritorio: Paesaggio => Verifica e adeguamento => “Ricognizione degli immobili e aree di notevole interesse pubblico (art.136 del Codice)”).

CONSIDERATO che l’**Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna**, con nota prot. n. 12225 del 19/06/2019, ha chiesto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del D. Lgs. 152/2006, la proroga dell’efficacia del DM-VIA n. 102 del 03/06/2015, per un periodo “...di ulteriori cinque anni ...”.

CONSIDERATO che il **Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. m_ amte.DVA.RU.U.17904 dell’11/07/2019, ha chiesto all’**Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna** di perfezionare l’istanza del 19/06/2019, provvedendo alla trasmissione “... di una relazione tecnica che descriva il contesto ambientale attuale rispetto a quello analizzato in sede di valutazione di impatto ambientale. Si ravvisa, altresì, la necessità che codesta **Autorità di Sistema Portuale** fornisca al Ministero



MA

per i beni e le attività culturali, idonea documentazione che contenga elementi utili per le determinazioni di competenza di detto Dicastero in merito alla richiesta di proroga di cui trattasi ... Previa evidenza dell'avvenuto adempimento alle richieste di cui sopra, la scrivente provvederà a dare comunicazione di esito favorevole di procedibilità dell'istanza a codesto Ente e a tutte le Amministrazioni coinvolte nella procedura".

CONSIDERATO che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con nota prot. n. 5881 del 13/03/2020, ha trasmesso la documentazione integrativa ritenuta necessaria a riscontrare quanto chiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la predetta nota dell'11/07/2019.

CONSIDERATO che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con nota prot. n. 13460 dell'08/07/2020 e a seguito di quanto trasmesso con la predetta nota del 13/03/2020, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "... di voler cortesemente comunicare l'esito dell'istruttoria della pratica ...".

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 21398 del 17/07/2020 e a seguito della richiesta di informazioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna dell'08/07/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento all'istanza di proroga dell'efficacia del DM-VIA n. 102 del 2015 e facendo seguito alla richiesta di codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna formulata con nota prot. n. 13460 dell'8/07/2020, si deve rappresentare quanto segue.

A seguito della presentazione da parte di codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna dell'istanza prot. n. 12225 del 19/06/2019, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.17904 dell'11/07/2019, ha chiesto a codesta medesima Autorità il perfezionamento degli atti trasmessi mediante la presentazione di una serie di documenti, rappresentando, in ultimo, che "... Previa evidenza dell'avvenuto adempimento alle richieste di cui sopra, la scrivente provvederà a dare comunicazione di esito favorevole di procedibilità dell'istanza a codesto Ente e a tutte le Amministrazioni coinvolte nella procedura".

Codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con nota prot. n. 5881 del 13/03/2020, ha trasmesso gli atti e la documentazione ritenuta necessaria a soddisfare la richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11/07/2019, rinnovando quanto chiesto con l'istanza del 19/06/2019.

Alla data della presente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, non ha comunicato l'esito favorevole di procedibilità della suddetta istanza e, pertanto, l'istruttoria di competenza di questo Ministero non ha avuto avvio.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. m_ante.MATTM_RU.U.60000 del 30/07/2020, ha evidenziato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna che "... Ad oggi non risulta pervenuta alla scrivente la nota di trasmissione n. 5881 del 13/03/2020 richiamata nella suddetta nota n. 13460 del 8/07/2020, probabilmente perché indirizzata ad un indirizzo pec non più attivo, né gli elaborati ad esso allegati finalizzati a perfezionare l'istanza. Previa evidenza dell'avvenuto adempimento a quanto richiesto, la scrivente provvederà a dare comunicazione di esito favorevole di procedibilità dell'istanza a codesto ente e a tutte le Amministrazioni coinvolte nella procedura".

CONSIDERATO che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con PEC del 30/07/2020, ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione integrativa già inoltrata con la nota prot. n. 5881 del 13/03/2020.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. m_ante.MATTM_RU.U.66473 del 27/08/2020, ha comunicato la procedibilità dell'istanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna del 19/06/2019, chiedendo contestualmente a questo Ministero "...il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, ai fini della predisposizione di un nuovo decreto interministeriale di proroga, in coerenza con



quanto stabilito all'art. 25, comma 5 del D. Lgs. 152/2006... ”.

VISTO il decreto interministeriale di compatibilità ambientale n. 102 del 03/06/2015 (il cui avviso al pubblico è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 113 del 01/10/2015), relativo al progetto di cui trattasi e per il quale l'allora Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio favorevole, con “prescrizioni” (oggi “condizioni ambientali”), con la nota prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/28369 del 13/11/2014.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi (oggetto di modifiche nelle fasi autorizzative successive all'emanazione del DM-VIA n. 102 del 2015, come di seguito descritte nel presente parere tecnico istruttorio) prevede quale 2° Lotto dell'intervento complessivo interessante l'Avamposto Est del Porto Canale del Porto di Cagliari – da destinare a nuovo distretto della cantieristica - sostanzialmente le seguenti opere: l'ampliamento verso mare della precedente colmata con un avanzamento dell'attuale linea di costa di 50 metri (70 metri considerando la conseguente trasformazione operata alla esistente costa); la realizzazione di un canale interno all'avamposto navigabile dragato a metri – 3,50; opere di protezione del moto ondoso dello specchio acqueo antistante le aree del distretto della cantieristica mediante un molo di sovra flutto (molo ovest) ad andamento curvilineo; la delimitazione della nuova darsena con un'altra banchina sul lato est; l'apertura di un varco di circa 80 metri sul molo di levante per l'accesso indipendente delle imbarcazioni dirette alla nuova darsena e il dragaggio del canale di accesso e della fascia avampostuale per una larghezza di 100 metri e per una profondità di metri 5,00.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 25812 del 04/09/2020, ha comunicato e chiesto quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della Scrivente prot. n. 21398 del 17/07/2020, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con nota prot. n. 12225 del 19/06/2019 (perfezionata con nota prot. n. 5881 del 13/03/2020, a seguito di quanto chiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 17904 dell'11/07/2019, e ancora con PEC del 30/07/2020 a seguito di quanto comunicato dal predetto Ministero con nota prot. n. 60000 del 30/07/2020), ha chiesto “... la proroga, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/06 (ora art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/06, come sostituito dall'art. 14 del d.lgs. n. 104 del 2017), di ulteriori cinque anni della validità del Decreto VIA n. 102 del 03/06/2015 ...”.

Con l'istanza del 19/06/2019 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha elencato una serie di motivi per i quali le opere previste dal progetto in argomento non sono state realizzare nel termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. dell'avviso di emanazione del DM-VIA n. 102 del 2015, avvenuta il 01/10/2015.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 66473 del 27/08/2020, ha comunicato la procedibilità dell'istanza del 19/06/2019 chiedendo, tra l'altro, il “nulla osta tecnico” del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in merito alla concessione della proroga di efficacia del DM-VIA n. 102 del 2015 per ulteriori cinque anni.

Agli Uffici del MiBACT in indirizzo si evidenzia che il provvedimento di dichiarazione di compatibilità ambientale sopra citato del 2015 (ID_VIP 1785) – con il connesso SIA e progetto - può essere consultato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione “Territorio” => paragrafo “Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)” => capitolo “Procedure” => sezione “Provvedimenti” => “Valutazione Impatto Ambientale” => “Provvedimenti VIA” => “Progetto” => “Realizzazione del 2° lotto funzionale - opere a mare - del distretto della cantieristica presso l'avamposto est del Porto Canale - Porto di Cagliari” => Data e numero” => “03/06/2015 DM 0000102”.

Alla Soprintendenza ABAP di Cagliari si evidenzia quanto segue sul progetto di cui trattasi e sui documenti trasmessi dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con la nota del 13/03/2020 sopra citata.



MA

Parte delle opere previste dal presente progetto e oggetto di specifica considerazione nell'allora favorevole valutazione di compatibilità ambientale del 2015 (in particolare, quelle relative alle zone H1 e H3 del PRP), sono state ancora citate dal proponente quale parte delle opere di mitigazione e/o compensazione più vaste proposte per la riedizione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica del progetto del Porto Canale di Cagliari di cui alla determinazione finale della Conferenza di Servizi del 27/05/2019, adottata dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con il decreto n. 209 del 31/05/2019 (la cui efficacia è stata rideterminata a seguito dell'assunzione da parte del Consiglio dei Ministri della determinazione del 22 luglio 2020, già inoltrata a codesta Soprintendenza ABAP dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. DICA-16775 del 27/07/2020).

Infatti, gli elaborati allegati alla Relazione paesaggistica integrativa – ver. “marzo 2019” (cfr. capitolo “3.5. Opere a mare della cantieristica” – pp. 13-16), prodotta dalla stessa Autorità alla Conferenza di Servizi del 27/05/2019 a riscontro di quanto chiesto dalla Regione Autonoma della Sardegna, si riferiscono anche alle opere ricomprese in quelle di cui al 2° Lotto in questione e relative al “Parco di Sant’Efisio” (Allegato 3) e alla “zona H3” (Allegato 4), oggetto d'altronde di specifiche “condizioni ambientali” dello stesso DM-VIA n. 102 del 2015 (cfr. le allora “prescrizioni” nn. A.15, A.16, B.6, B.7 e B.8).

Inoltre, per quanto riferito nella “Relazione del Responsabile del procedimento” del 12/03/2020 (cfr. pp. 2-3), si deve prendere atto che il Progetto Definitivo oggetto di dichiarazione di compatibilità ambientale è stato modificato, nelle successive fasi autorizzative, sulla base delle interlocuzioni intervenute tra l'allora Autorità Portuale di Cagliari e “imprenditori del settore della cantieristica”.

Con la medesima Relazione (cfr. N.B. a p. 9) si apprende che, “con separato appalto nel 2015”, è stata effettuata la “bonifica bellica” relative alle opere identificate alle voci del Computo metrico estimativo come: “1. Molo di protezione Ovest”, “2. Molo Sud fase I”, “3. Banchini Est fase I”, “4. Banchina di riva” e “6. Scavi e dragaggi fase I”. Considerato che il DM-VIA n. 102 del 2015, alla “condizione ambientale” n. B.3, indicava la necessità di comunicare alla competente “Soprintendenza Archeologia” (oggi “Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio”) la data di ultimazione delle suddette bonifiche, si deve chiedere a codesta Soprintendenza ABAP di volerne attestare l'avvenuta comunicazione con il parere endoprocedimentale chiesto con la presente.

Inoltre, dalla consultazione del Quadro Economico e del Computo metrico estimativo, per come riportati nella Relazione, non si evince la previsione di una specifica voce relativa all'ottemperanza della “condizione ambientale” n. B.5 del DM-VIA n. 102 del 2015 e, pertanto, codesta Soprintendenza – previo contraddittorio con il proponente – vorrà verificare anche a quale delle voci presenti nel suddetto Computo si attingerà per il Progetto Esecutivo nel caso in cui si dovessero rendere necessarie indagini archeologiche subacquee.

Con riguardo alla “Relazione tecnica di aggiornamento del contesto ambientale” del “dicembre 2019”, si rileva che la stessa Relazione riporta (cfr. p. 15, ma anche p. 51), per quanto in essere per la verifica di ottemperanza del progetto relativo alla zona H1 del PRP relativa al “Parco di Sant’Efisio”, che la relativa “progettazione definitiva/esecutiva è stata presentata al Ministero dei Beni Culturali per l'approvazione. Il Ministero ha richiesto un parere al Servizio Valutazioni Ambientali della RAS che non si è ancora espresso”. In merito, si deve precisare che, con nota prot. n. 18322 del 21/06/2017 (allegata alla presente per facilità di lettura), la Direzione generale ABAP, oltre a chiedere il citato parere alla Regione Autonoma della Sardegna (cfr. quanto in merito riportato nella Relazione – pp. 71-74, per le risultanze del sopralluogo svolto il 05/12/2019), ha anche chiesto contestualmente all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna una serie di documenti e chiarimenti, che non sono pervenuti alla data della presente.

In merito a quanto affermato nel paragrafo “4.2 Aree sottoposte a vincoli di tipo paesaggistico – ambientale” (cfr. pp. 47-48, ma anche p. 53) della stessa Relazione, si deve evidenziare l'erronea rappresentazione dell'area tutelata per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 42/2004 (“i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare”), per la quale fascia si dovrà pertanto fare riferimento alla corretta



MA

identificazione operata, per le aree interessate dal 2° Lotto in questione, nel sito web "SardegnaGeoportale" della Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione "Sardegna Mappe Aree tutelate".

Ancora, per quanto attiene alla ricognizione e delimitazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al DM 01/03/1967 (cfr. pp. 48-49 della Relazione in questione), si dovrà fare riferimento alla sua corretta rappresentazione operata da questo Ministero con la Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito delle attività di copianificazione paesaggistica e, quindi, riportata nel relativo "Fascicolo" reso pubblico nel sito web regionale tematico "SardegnaTerritorio" (cfr. "Online gli atti degli immobili e aree di notevole interesse pubblico" => "Cagliari - parte del litorale La Plaia - DM 01/03/1967 (Fascicolo - Verbale - PDF Navigabile)").

Si segnala, inoltre, sempre in riferimento ai livelli di tutela paesaggistica gravanti nell'area in questione, la intervenuta adozione da parte della Regione Autonoma della Sardegna della Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 28/03/2017, recante "Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo", alla quale è allegata la Tavola 1B - Comune di Cagliari, relativa al piano consortile del Consorzio Industriale Provinciale Cagliari (DPCM del 10/11/1967).

Per tutto quanto sopra evidenziato, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sulla richiesta di proroga della vigenza della dichiarazione di compatibilità ambientale in oggetto, verificando di conseguenza l'eventuale intervenuta modifica dello stato dei luoghi e del relativo quadro vincolistico (Parte II e Parte III del D.Lgs. 42/2004) dopo l'emanazione del decreto di compatibilità ambientale di cui al DM n. 102 del 03/06/2015.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura del Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GLADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'espressione del parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. m, del DPCM n. 169/2019.

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP, si chiede di voler trasmettere al Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP, si chiede di voler trasmettere al Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto.

All'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna si evidenzia che il parere tecnico istruttorio della Scrivente potrà essere emesso solo a valle della determinazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede di VIA, della non sostanzialità ambientale delle modifiche apportate al progetto di cui al DM-VIA n. 102/2015 e descritte nella "Relazione del Responsabile del procedimento" del 12/03/2020 >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con la nota prot. n. 18322 del 21/06/2017 (ripresa nella suddetta comunicazione del 04/09/2020 alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio da parte della stessa Direzione generale ABAP), aveva comunicato e chiesto quanto segue alla Regione Autonoma della Sardegna e all'allora Autorità Portuale di Cagliari:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alle note della scrivente prot. n. 14470 del 12/10/2016 e n. 17016 dell'08/11/2016 (alla quale ultima ancora non si è avuto riscontro da parte di codesta Soprintendenza ABAP) e a quanto trasmesso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con nota prot. n. 5826 del 25/05/2017 (pervenuta il 30/05/2017 e che si allega alla presente, insieme al relativo allegato prot. n. 2721 dell'08/03/2017, per opportuna conoscenza anche dell[e] altre Amministrazioni in indirizzo – evidenziando comunque che la Determinazione conclusiva trasmessa appare mancante di alcune pagine, cfr. alla seconda pagina la troncatura del periodo riferito alla legge n. 241/90, art. 14 quater), si comunica quanto segue.

Con la suddetta nota del 25/05/2017 codesta Autorità chiede a questa Direzione generale ABAP l'approvazione del "progetto definitivo/esecutivo" redatto per la "Realizzazione del Parco della Chiesa di S. Efisio presso l'avamposto est del Porto Canale" in riferimento alla prescrizione n. B.7 del decreto di compatibilità ambientale di cui al DM n. 102/2015.

Si ricorda che la prescrizione n. B.7 del suddetto DM recita quanto segue:

"7. l'intero Progetto Esecutivo dell'opera di cui trattasi, comprensivo anche di quello di cui alla prescrizione n. B.6) per la zona H1 del PRP del Porto di Cagliari, sarà presentato per la relativa approvazione prima dell'inizio dei relativi lavori alla Direzione Generale Belle arti e paesaggio e alle competenti Soprintendenze di settore. Il Progetto Esecutivo per la zona H3 del PRP del Porto di Cagliari di cui alla prescrizione n. B.6) - anche se redatto per successivi lotti - sarà presentato per la relativa approvazione prima dell'inizio dei relativi lavori alla Direzione Generale Belle arti e paesaggio e alle competenti Soprintendenze di settore;

...
Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

...
Sez. B)

Prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

...
Prescrizioni: B) 7, ...

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Direzione generale Belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

Inoltre, si apprende dalla lettura dell'allegato alla nota di trasmissione del progetto del 25/05/2017 (costituito dalla "Determinazione conclusiva di Conferenza di Servizi" assunta ai sensi dell'ex art. 14 quater della legge n. 241/1990 a seguito delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi del 02/03/2017) che sul "progetto esecutivo" di cui trattasi è stata determinata nell'ambito della suddetta Conferenza di Servizi, con attestazione del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Cagliari, l'avvenuta ottemperanza della prescrizione n. A.15 del DM n. 102 del 03/06/2015 di compatibilità



ambientale, nonché l'acquisizione della relativa autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Stante la singolare procedura attuata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (Autorità Portuale di Cagliari) per autodeterminare l'avvenuta ottemperanza alla prescrizione n. A.15 del DM n. 102 del 03/06/2015 di compatibilità ambientale, già specificata quale di competenza in qualità di Ente vigilante della Regione Autonoma della Sardegna (cfr. articolo 2, Verifiche di ottemperanza, del DM n. 102/2015), si deve chiedere a codesta Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali – SVA se abbia già provveduto a rendere la propria determinazione in merito all'avvenuta ottemperanza alla suddetta prescrizione n. A.15.

In particolare, si chiede a codesta Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali – SVA se il progetto esecutivo trasmesso al relativo Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari – Carbonia Iglesias per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica corrisponda alle esigenze di tutela ambientale alla stessa riservate per quanto riguarda il mantenimento dell'HABITAT 1510*, di cui si descrive lo stato e le opere di protezione previste – costituite anche da una "recinzione di esclusione a giorno" (cfr. p. 11 dell'Elaborato B – Relazione agronomica), al fine di poter comprendere come la nuova sistemazione prevista per l'area del Parco a "Dune e isole verdi" (con l'impiego di "... materiali derivanti dagli scavi delle nuove sistemazioni esterne e da nuovo materiale di proprietà della stazione appaltante depositato nelle aree limitrofe al cantiere ...", di cui tuttavia non si conosce l'origine e compatibilità – cfr. p. 11 dell'Elaborato A – Relazione Tecnica e Quadro Economico) sia compatibile, oltre che con le esigenze di tutela ambientale, anche dal punto di vista paesaggistico, al cui valore tutelato certamente contribuisce il mantenimento del suddetto Habitat.

In effetti, il progetto "definitivo-esecutivo" trasmesso a questa Direzione generale ABAP non rappresenta nei relativi elaborati il perimetro dell'Habitat protetto e neanche la relativa proposta "recinzione di esclusione a giorno", tanto da non poter così comprendere l'impatto paesaggistico di quest'ultima e l'eventuale esclusione dal perimetro dell'Habitat dei rimodellamenti morfologici proposti al centro del parco con le suddette "Dune e isole verdi".

Inoltre, al fine di una chiara comprensione degli effetti paesaggistici del "progetto esecutivo" autorizzato in sede di Conferenza di Servizi, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (Autorità Portuale di Cagliari) ancora una volta non trasmette anche a questa Direzione generale ABAP la relativa Relazione paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005, che dovrebbe aver costituito un elaborato obbligatorio dello stesso progetto "esecutivo" assentito ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 in sede di Conferenza di Servizi.

Nel merito della verifica di ottemperanza richiesta con la nota del 25/05/2017 per la prescrizione n. B.7, questa Direzione generale ABAP ritiene inoltre di non potervi provvedere allo stato attuale, in mancanza della trasmissione del progetto esecutivo di cui al comparto H2 – già oggetto specifico del procedimento di VIA e richiamato nella medesima prescrizione n. B.7, ma anche nella prescrizione n. B.6.

Per quanto sopra e considerato che allo stato attuale questa Direzione generale ABAP non può determinare la positiva verifica di ottemperanza alla prescrizione B.7 del decreto di compatibilità ambientale n. 102/2015, si chiede all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (Autorità Portuale di Cagliari) di voler conseguenzialmente consegnare la seguente documentazione o trasmettere i seguenti chiarimenti alla scrivente e alla competente Soprintendenza ABAP (per quest'ultima se non già in possesso) al fine di poter determinare la perdurante compatibilità delle opere previste con le esigenze di tutela e conservazione del patrimonio culturale e il paesaggio:

- consegnare il progetto esecutivo di cui alle prescrizioni n. B.6, primo periodo, e n. B.7, primo periodo, relativo al progetto soggetto alla valutazione di impatto ambientale di cui al DM n. 102/2015 (zona H2), come anche indicato nella nota prot. n. 37721/TP/CA-CI del 29/09/2016 del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, p. 2/3, ultimo alinea, secondo periodo;



MA

- consegnare la *Relazione paesaggistica* allegata al “progetto esecutivo” autorizzato ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 in sede di Conferenza di Servizi del 02/03/2017;
- chiarire le differenze esistenti tra il “progetto definitivo-esecutivo” consegnato con nota prot. n. 5826 del 25/05/2017 e il “progetto esecutivo” autorizzato paesaggisticamente nella Conferenza di Servizi del 02/03/2017;
- chiarire se il Parco di Sant’Efisio, vista la proposta di recinzione su strada di cui all’elaborato “Tavola 12e”, è sempre godibile dal pubblico quale punto di belvedere, ovvero l’accesso di quest’ultimo è limitato a precisi orari e stagioni con controllo affidato a quale Ente o Società;
- consegnare un elaborato planimetrico con il quale si illustrino le soluzioni adottate per collegare il Parco di Sant’Efisio “... alle altre aree a verde attrezzate previste dal PRP in un’ottica di continuità della fruizione pubblica di tali spazi ...” (cfr. nota prot. n. 37721/TP/CA-CI del 29/09/2016 del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, p. 2/3);
- consegnare un elaborato di sovrapposizione delle strutture demolite dell’edificio esistente e quelle costruite per il “Nuovo Edificio Centro Servizi”, con rappresentazione in rendering di quest’ultimo, anche in rapporto alla sua intervisibilità da e verso il limitrofo bene culturale vincolato con DM 29/09/1977 – “Complesso costituito dalla chiesa di S. Efisio e fabbricati rurali annessi”;
- consegnare un aggiornamento dell’elaborato “Tavola 03a”, con indicato anche il perimetro del vincolo di interesse culturale di cui al DM 29/09/1977;
- consegnare un aggiornamento dell’elaborato “Tavola 03c”, con indicato anche il profilo del terreno previsto al termine dei lavori (post-operam), evidenziando nel contempo le progressive interessate dall’Habitat 1510* e dalla relativa recinzione;
- consegnare un aggiornamento dell’elaborato “Tavola 05”, con evidenziata l’area interessata dall’Habitat 1510* e dalla relativa recinzione, coerente con quanto dichiarato essere stato realizzato tra il 2012 e il 2013 nel “Documento di chiarimenti”, allegato allo Studio di Incidenza Ambientale del 29/03/2013, consegnato nell’ambito del procedimento VIA con nota prot. n. 3101 del 02/05/2013;
- consegnare un aggiornamento dell’elaborato “Tavola 06c”, con indicato nelle sezioni anche il profilo del terreno allo stato ante-operam, evidenziando nel contempo le aree in sezione interessate dall’Habitat 1510* e dalla relativa recinzione, nonché i profili di ‘dettaglio’ illustrati nell’elaborato “Tavola 3” del Progetto Preliminare consegnato con nota prot. n. 5921 del 29/08/2013 nell’ambito del procedimento VIA;
- fotomontaggi che consentano di comprendere, rispetto al “progetto definitivo-esecutivo” consegnato, le libere visuali ancora godibili dal belvedere vincolato paesaggisticamente con DM 01/03/1967 verso gli elementi riconosciuti in quest’ultimo provvedimento.

In ogni caso, si deve evidenziare a codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (Autorità Portuale di Cagliari) come i complessi quadri dei provvedimenti di VIA di competenza statale, benché coordinati ai sensi del DM n. 308/2015 nel riferimento ai termini di avvio delle verifiche di ottemperanza e nell’indicazione delle Amministrazioni responsabili, necessitano per la relativa verifica di ottemperanza di una lettura sinergica, tale che non sempre l’attivazione della verifica di ottemperanza di singole prescrizioni – già prevista per eguali termini di avvio e di contenuti progettuali - si rilevi la soluzione migliore per la semplificazione ed efficacia dell’azione amministrativa di tutti i soggetti coinvolti, non escluso lo stesso proponente.

Si rileva, infatti, che l’aver attivato senza una informativa alla scrivente – o apparentemente alla competente Direzione Generale della Regione Autonoma della Sardegna, come anche al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare visto quanto dettato all’articolo 2 del DM n. 102/2015 – il procedimento di autodeterminazione dell’ottemperanza alla prescrizione n. A.15, ovvero la mancata comprensione di quanto tale verifica di ottemperanza avrebbe determinato a carico delle ulteriori verifiche



MA

di ottemperanza di competenza della scrivente, comporti oggi a carico della scrivente la necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, altrimenti forse eludibili in un sinergico coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Per tutto quanto sopra esposto, si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro in merito da parte della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali – SVA e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (Autorità Portuale di Cagliari) >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con la nota prot. n. 17016 dell’08/11/2016 sopra richiamata e avete ad oggetto “CAGLIARI – Porto di Cagliari – Avamposto EST del Porto Canale: a) I lotto – opere a terra (Determinazione Direttoriale MATTM n. DSA-2008-32270 dell’11/11/2008); b) II lotto – opere a mare (Decreto di compatibilità ambientale DM n. 102 del 03/06/2015). Decreto Legislativo n. 152/2006 – VIA e D.Lgs. n. 42/2004, art. 146, Autorizzazione paesaggistica, art. 167, Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria, co. 4. Proponente: Autorità Portuale di Cagliari - 1. n. 102/2015 – prescrizione A.17. Riscontro del MATTM-DVA prot. n. 26025 del 25/10/2016; 2. Comunicazione alla Soprintendenza ABAP di Cagliari in riferimento alla procedura ex articoli 146 e 167, co.4, del D.Lg. 42/2004 in riferimento alla prescrizione B.15 del DM n. 102/2015”, aveva comunicato alla allora competente Soprintendenza ABAP quanto segue:

< In riferimento ai progetti in argomento (I e II Lotto), facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 14470 del 12/10/2016;

nel prendere atto di quanto confermato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. 26025 del 25/10/2016 in riferimento alla tempistica di ottemperanza della prescrizione A.17 del DM n. 102/2015 di dichiarazione di compatibilità del Lotto II rubricato alla lettera b);

considerato che con la suddetta nota è stato comunicato che quanto sarà oggetto di verifica di ottemperanza ai sensi della prescrizione A.17 dovrà “... essere coerente con quanto prescritto nell’ambito dell’autorizzazione paesaggistica”, il cui procedimento è stato oggetto di specifica comunicazione del 29/09/2016 del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza della Regione Autonoma della Sardegna, il quale ha tuttavia contestualmente constatato l’avvenuta realizzazione di “... opere di urbanizzazione primaria ...” nella medesima area dell’avamposto Est del Porto Canale di Cagliari, per le quali opere si potrebbe determinare la necessità di procedere ad una richiesta da parte dell’Autorità Portuale di Cagliari di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’articolo 167, co. 4, del D.Lgs. 42/2004;

considerato che tra quanto “... ampiamente condiviso e concordato ...” nell’ambito del procedimento VIA, in ultimo con l’emanazione del DM n. 102/2015, vi era anche la constatazione che i capannoni previsti a completamento dei Lotti I e II del nuovo Distretto della Cantieristica non erano parte dei rispettivi progetti già presentati per le verifiche ambientali di competenza statale dall’Autorità Portuale di Cagliari (in quanto la relativa realizzazione è stata attribuita da quest’ultima ai singoli futuri concessionari) e per tale motivo oggetto di specifica prescrizione per l’area dell’avamposto H2 del PRP da ottemperarsi solo nella fase “in corso d’opera - post operam” (B.15) rispetto a quella di attuazione dell’intervento del II Lotto valutato con il medesimo DM n. 102/2015, tanto per definirne comunque la successiva impostazione generale in coerenza con gli obiettivi di tutela paesaggistica dell’area interessata;

considerato, tuttavia, quanto chiesto dal Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias della Regione Autonoma della Sardegna con la nota prot. n. 37721/TP/CA-CI del 29/09/2016 relativamente alla necessaria integrazione del progetto relativo al II Lotto di cui trattasi (cfr. alinea primo e secondo della p. 2/3) anche per la parte relativa ai capannoni;

confermato quanto già esposto nella nota della scrivente prot. n. 14470 del 12/10/2016 in riferimento al fatto che non si può “... precostituire atti di assenso su opere [nota DG ABAP: legassi quali le “... opere di urbanizzazione primaria ...” di cui si è accertata la già avvenuta realizzazione] eventualmente non già verificate dal punto di vista paesaggistico che possano successivamente incidere negativamente sulla verifica di ottemperanza delle prescrizioni dettate con il decreto di compatibilità ambientale di cui al DM n. 102/2015 ...”, con il procedimento eventualmente attivato ai sensi dell’art. 167, co. 4, del D.Lgs. 42/2004;



MA

si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari di istruire coerentemente rispetto ai valori paesaggistici esistenti nell'area e alla prescrizione B.15 del DM n. 102/2015 sopra richiamato il procedimento di autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 attivato dall'Autorità Portuale di Cagliari per il Lotto II del progetto del Distretto della Cantieristica nell'avamposto Est del Porto Canale di Cagliari - come richiesto da integrare dal competente Servizio tutela del paesaggio e vigilanza della Regione Autonoma della Sardegna con la nota prot. n. 37721/TP/CA-CI del 29/09/2016 - e l'eventuale procedura di compatibilità paesaggistica ex art. 167, co. 4, del medesimo decreto legislativo attivata dall'Autorità in questione per le "... opere di urbanizzazione primaria ...", la cui realizzazione è stata già riscontrata dal suddetto medesimo Servizio tutela del paesaggio e vigilanza.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro in merito da parte di codesta Soprintendenza ABAP, anche in riferimento agli ulteriori quesiti avanzati con la nota del 12/10/2016 sopra richiamata >.

CONSIDERATO che alla data della presente non è pervenuto un riscontro da parte della Regione Autonoma della Sardegna e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (già Autorità Portuale di Cagliari) alla richiesta della Direzione generale ABAP del 21/06/2017.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 28892 del 07/10/2020, ha richiesto alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di trasmettere, con tutta l'urgenza del caso, il proprio parere endoprocedimentale come chiesto con la suddetta nota del 04/09/2020.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 35436 del 03/12/2020, ha nuovamente richiesto alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di trasmettere, con tutta l'urgenza del caso, il proprio parere endoprocedimentale come chiesto con la suddetta nota del 04/09/2020.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 35425 del 03/12/2020, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento alla proroga in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali presentati dalla proponente, si comunicano le valutazioni di competenza.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO- funzionario responsabile dott.ssa Giovanna Pietra

A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A.1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

In riferimento al procedimento in oggetto, relativamente a quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, si rappresenta quanto segue.

Le indagini archeologiche preventive, prescritte dall'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano con note prot. 9356 del 28 marzo 2012 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "prot. 2355 del 27 aprile 2012 e 2789 del 17 aprile 2014", come precisato dalla stessa Soprintendenza ABAP, per le vie brevi, il 04/12/2020] e 472 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "4722", come precisato dalla stessa Soprintendenza ABAP, per le vie brevi, il 04/12/2020] del 25 giugno 2014 (prescrizione B1-B3 del DM-VIA n. 102 del 03/06/2015), sono state effettuate nei periodi 2 novembre 2016 - 24 febbraio 2017 e 9-22 giugno 2017 e propedeutiche all'avvio dei lavori di realizzazione delle opere a mare. Le indagini non hanno evidenziato contesti, strutture ed evidenze in giacitura primaria, si è tuttavia registrata la presenza di numerosi reperti archeologici di età punica e romana in dispersione, che sono stati rilevati, recuperati e ricoverati nei depositi della Soprintendenza. Considerato che la dispersione dei reperti dai luoghi di origine, ubicati in altre zone dell'area portuale, è determinata da accumuli conseguenti a fenomeni meteo-marini che si ripetono periodicamente nel bacino di interesse e considerato il tempo intercorso dalle predette indagini archeologiche, i lavori per la realizzazione delle opere a mare dovranno essere costantemente monitorati da un archeologo in possesso dei requisiti di legge, il cui nominativo dovrà essere comunicato a questo Ufficio preliminarmente all'avvio dei lavori e tempestivamente. Il professionista incaricato dovrà concordare le modalità di intervento con il funzionario archeologo competente per territorio e consegnare a questo Ufficio una adeguata documentazione



MA

descrittiva, grafica e fotografica, di tali attività, anche in caso di esito negativo, comprendente il posizionamento georeferenziato degli scavi e foto giornaliera sull'avanzamento dei lavori.

A.1.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

(nessuno)

A.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Non vi sono vincoli derivanti da norme di pianificazione relative a strumenti urbanistici sovraordinati e atti all'individuazione e tutela di beni archeologici.

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Non si ritiene di dover richiedere documentazione integrativa.

A.4. CONCLUSIONI RELATIVE AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Pertanto, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la documentazione d'archivio e l'ubicazione delle preesistenze archeologiche note e valutato il contesto storico – archeologico, non si rilevano criticità relativamente agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico si confermano le prescrizioni MIBAC contenute nel Decreto n. 102 del 03.06.2015, Sez. B) ai punti: 1, 2, 3 [,] 4, 5, 9, 10, 14, 18.

B. AREA FUNZIONALE PAESAGGIO – funzionario responsabile Arch. Paolo G. A. Margaritella

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.a. Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area interessata dall'intervento è costituita dalla cosiddetta zona di colmata del Porto Canale di Cagliari, nella parte verso il mare aperto, e riferita all'avamposto Est di tale manufatto, inserita in un contesto portuale industrializzato e realizzato nel corso degli anni "80" del secolo scorso, attraverso un'imponente modifica morfologica che ha interessato, principalmente, la realizzazione delle seguenti opere: due dighe foranee che si protendono verso il mare aperto a protezione dello specchio portuale, l'ampliamento della striscia di terra della Playa che separa la laguna di Santa Gilla dal mare aperto, l'apertura di un canale navigabile che taglia la striscia di terra suddetta e opere di colmata che hanno portato ad un parziale interrimento della laguna; l'intervento in esame, il quale ha già ottenuto un parere VIA e per il quale si chiede proroga, comprende le seguenti opere: l'ampliamento verso mare della precedente colmata con un avanzamento dell'attuale linea di costa di circa 70 metri; la realizzazione di un canale interno all'avamposto navigabile dragato a Metri – 3,50; opere di protezione del moto ondoso dello specchio acqueo antistante le aree del distretto della cantieristica mediante un molo di sovra flutto (molo ovest) ad andamento curvilineo; la delimitazione della nuova darsena con un'altra banchina sul lato est; l'apertura di un varco di circa 80 metri sul molo di levante per l'accesso indipendente delle imbarcazioni dirette alla nuova darsena e il dragaggio del canale di accesso e della fascia avampostuale per una larghezza di 100 metri e per una profondità di metri 5,00; tale zona d'intervento non ricade direttamente all'interno di aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 della Parte Terza del Codice. Il lotto di intervento si trova, infatti, all'esterno, verso il mare, della fascia litoranea ancora attualmente tutelata con il D.M. 01/03/1967; tale fascia di territorio era un tempo costituita da un cordolo litoraneo sabbioso che separava, per tutta la sua lunghezza, lo specchio lagunare dal mare aperto; tale fascia costiera, ancorché obliterata fortemente nelle sue caratteristiche originarie dai lavori che hanno portato alla realizzazione del Porto Canale, conserva ancora, in alcuni tratti, gli originari valori paesaggistici e storico identitari tipici di quest'area del Golfo di Cagliari: sia elementi di valore panoramico, soprattutto sul versante meridionale di tale fascia, libero dalle strutture portuali, e con vedute verso la città capoluogo e, sul lato opposto, verso i monti di Capoterra, sia aspetti di natura storico culturale ed identitaria per la presenza del compendio religioso di Sant'Efisio di Giorgino e del Villaggio dei Pescatori, esempio di tradizionale insediamento costiero spontaneo; ad ogni modo l'intervento si trova al di fuori dell'area tutelata dal vincolo suddetto.



B.1.b. Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'intervento proposto ricade all'interno del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera a) del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. in quanto le opere previste sono tutte all'interno della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e, addirittura, si tratta di opere in avanzamento nello specchio acqueo marino come la colmata in avanzamento di 70 metri verso il mare; ad ogni modo si tratta di opere portuali inserite in un contesto di porto industriale già compromesso nei suoi valori paesaggistici originari e che, attualmente, mostra caratteristiche di alta antropizzazione e di assetto industriale.

B.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione

Il sito dell'intervento è derogato dall'ambito territoriale tutelato ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. a) delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna (fascia costiera) in quanto area per insediamenti produttivi che sono stralciate da tale tipologia di vincolo. Il Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna individua due beni architettonici ex art. 143 del D. Lgs 42/04 e ss.mm.ii. aventi carattere storico culturale e tutelati ai sensi degli artt. 48 e 49 delle relative N.T.A. come beni paesaggistici: si tratta della Chiesa di Sant'Efisia ed il suo pertinente novenario, situati a sud dell'area di intervento, e la Chiesa di San Simone con l'antica fattoria Balletto, prospiciente l'edificio di culto, che si trova ad una certa distanza dall'area di intervento su quella che un tempo era l'Isola di San Simone, ora unita alla restante colmata facente parte del Porto Canale di Cagliari. Un altro bene paesaggistico ex art. 143 del citato decreto ed individuato ai sensi dell'art. 49 dalle NTA del Piano Paesaggistico è la cosiddetta Torre di Quarta Regia, collocata sull'opposta sponda rispetto alla colmata del Porto Canale, in corrispondenza delle rive di Santa Gilla sul lato di Cagliari; il bene architettonico, facente parte dell'antico sistema dei dazi lagunari nel periodo spagnolo, si trova a debita distanza dal sito di intervento e non subisce interferenze con esso. Per ciò che concerne il Piano Regolatore Portuale, il sito di intervento è inserito nella zona destinata al Porto Industriale, pertanto coerente nella destinazione d'uso con quelli che sono gli indirizzi di piano.

B.2. ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento ricade in un'area a forte connotazione industriale ma circondata da elementi di cospicua valenza paesaggistica come il golfo di Cagliari, la Laguna di Santa Gilla e le alture di natura calcarea dove si insedia la Cagliari storica. L'intero ambito del Porto Canale di Cagliari, pur costituendo una realtà circoscritta e separata dal porto storico della città e dalle relative emergenze storico monumentali più propriamente urbane, si inserisce prepotentemente all'interno di un contesto lagunare e marino un tempo pressoché incontaminato; l'attenzione posta dalle istituzioni preposte alla tutela dei valori paesaggistici ed ambientali, unita a quella dell'ente gestore della realtà portuale, ha portato, nel corso degli anni, a dotare l'intera area di diversi strumenti di mitigazione degli impatti che si possono generare con l'installazione delle varie attività produttive permesse dallo strumento di pianificazione portuale: in primis, le opere che hanno portato a dotare l'intera area di colmata di fasce da destinare a verde naturale che circondano la quasi interezza del perimetro portuale; tali fasce, a distanza di anni dal loro impianto, iniziano a conferire al sito una efficace barriera visiva e fisica, almeno per quelle opere di basso- medio impatto in riferimento alla loro altezza ed estensione; in seconda battuta, la recente riedizione dell'autorizzazione paesaggistica (confermata con l'adozione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22.07.2020) ha innescato un nuovo quadro di tutela per l'intera area anche con l'inserimento di diverse prescrizioni mirate a mitigare le grandi opere di trasformazione portuale e quelle, minori, di insediamento di attività produttive private che via via, necessariamente, si succederanno temporalmente nel contesto in esame. L'intervento in esame consiste nella realizzazione dell'avamposto Est del Porto Canale con un ampliamento della piattaforma da destinare a banchina per la cantieristica di circa 70 metri verso il mare, conferendo a questo settore di colmata tutte le caratteristiche della banchina portuale con i relativi elementi connessi, come l'inserimento di un canale interno, opere di protezione del moto ondoso, moli di sopraflutto e di sottoflutto oltre che l'attuazione di un varco in corrispondenza della diga foranea meridionale per



MA

consentire l'accesso più diretto dei natanti che provengano da altre aree del porto storico di Cagliari; tutti questi interventi sono limitati alla sistemazione definitiva delle opere a mare del distretto della cantieristica da ubicarsi nell'avamposto Est del Porto Canale e mostrano caratteristiche meramente funzionali e propedeutiche al futuro insediamento di volumi destinati ad ospitare attività connesse con la cantieristica; pertanto, le opere in se non generano particolari impatti nei confronti dei beni tutelati, sia del panorama marino (comunque circoscritto all'ambito portuale grazie allo schermo offerto dalle due dighe foranee) sia dei beni paesaggistici e storico culturali posti al contorno (alture della Cagliari storica, beni di cui all'art. 49 della NTA del PPR citati) che risultano a distanza sufficiente da non subire interferenze percettive e di decoro. Ad ogni modo, anche i successivi impianti di volumetrie, conseguenti allo sviluppo di quest'area del porto, saranno sottoposti ad un tavolo tecnico tra organi MIBACT, RAS ed ente gestore per valutarne la tipologia, le dimensioni, la cromia, materiali ed in generale gli impatti che possano generare sul contesto secondo quanto disposto dalla Determinazione Conclusiva della Conferenza dei Servizi della ADSP del Mare di Sardegna, Prot. 3611 del 03.04.2017, che ha recepito il parere espresso in quella sede dal delegato della Soprintendenza scrivente.

B.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Non si richiede documentazione integrativa.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Si conferma il parere favorevole espresso in sede del primo esame VIA di cui al Decreto n. 102 del 03.06.2015, confermando le relative prescrizioni di cui ai punti inseriti nella sezione B): 6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18 e le prescrizioni inserite nella sezione A): 15,17.

C. AREA FUNZIONALE PATRIMONIOARCHITETTONICO – funzionario responsabile Paolo G.A. Margaritella

Non si rilevano interferenze del progettato intervento con il patrimonio architettonico di interesse storico-culturale in termini di insistenza diretta né di prossimità. Le chiese di Sant'Efisia di Giorgino e quella di San Simone sono situate a debita distanza dal sito, come la citata Torre di Quarta Regia che si trova sulla sponda opposta del braccio di mare che si insinua all'interno della laguna di Santa Gilla e, pertanto, detti beni non subiscono un'interferenza diretta in relazione alla integrità, alla prospettiva ed al decoro del singolo bene architettonico.

D. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio rimane in attesa delle determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Direzione generale ABAP >.

CONSIDERATO che l'allora Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano, con la nota prot. n. 2355 del 27/04/2012, aveva espresso il seguente parere endoprocedimentale nell'ambito del procedimento di VIA:

< In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali trasmessi a questo Ufficio dall'Autorità Portuale con nota n. 1616/2012 del 24 febbraio 2012, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea n. DG/PBAAC/34.19.04/9356/2012 si comunicano le valutazioni di competenza.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.2. Beni archeologici

1.2.a. L'area non è sottoposta a vincoli archeologici ai sensi della parte II del Codice (art. 10 e 45).

1.2.b. L'area è inserita nella carta distributiva dei siti archeologici urbani – area di massima attenzione, - che costituisce parte del PUC di Cagliari e prevede all'art. 66, titolo V delle Norme tecniche di attuazione l'esame dei progetti da parte di questa Soprintendenza, la comunicazione di inizio lavori che comportino interventi di escavazione, la possibilità di conseguenti interventi di scavo e, per le opere pubbliche, una quota percentuale del finanziamento per gli eventuali oneri di scavo archeologico. E' inserita inoltre nel Nuovo Piano regolatore Portuale del Porto di Cagliari.

2. ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MA

2.3 Beni archeologici.

2.3.a. Non è allegata al progetto la relazione archeologica (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" s.m.i. – per il progetto preliminare: articolo 95, "Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare"; per il progetto definitivo: art. 96, "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico"), né la valutazione per la prevenzione del rischio archeologico, anche se in base ad accordi intercorsi con l'Autorità portuale, sono stati effettuati dal tecnico subacqueo di questa Soprintendenza alcune giornate di prospezioni.

E' ben tener presente che l'area di intervento si colloca allo sbocco della laguna, che, utilizzata come punto di approdo in età punica, ha visto, nel corso di tale fase storica, sorgere e svilupparsi, lungo le sue coste, i più antichi insediamenti urbani e molti insediamenti extraurbani. Straordinario materiale archeologico, dalla famosa coroplastica alle anfore ancora piene dei resti di carni macellate, sono stati ritrovati in momenti e in condizioni diverse in questo vasto specchio d'acqua interno. Materiali di varia tipologia sono stati anche raccolti al momento della realizzazione delle casse di colmata, dove sono confluiti i prodotti dragaggio operato nella laguna.

E' evidente perciò che laddove la laguna sbocca in mare – e soprattutto in occasione di piene, - l'apporto deve essere stato in ogni tempo piuttosto rilevante. Le modifiche che si sono succedute, casse di colmate comprese, hanno profondamente alterato l'aspetto e le condizioni della costa interna ed esterna, ma certamente esiste la possibilità che il fondale conservi tracce più o meno consistenti del percorso di vita del complesso lagunare e portuale.

A conferma di tale situazione i sopralluoghi citati, effettuati il 5, 6 e 12 ottobre 2011 dal tecnico subacqueo di questa Soprintendenza [omissis], hanno evidenziato sul versante meridionale dell'avamposto accumuli di sedimento di una potenza tale da non consentire la verifica diretta: nella zona centrale, invece, frammenti di reperti di diversa datazione inducono a predisporre indagini e verifiche preliminari più accurate.

Il ritrovamento di un grosso giacimento di anfore e di reperti in prossimità del Molo Sabauda costituisce una precedente importante e consiglia che, anche dopo le verifiche ulteriori che si suggeriscono, ogni opera di trasformazione in acqua sia accompagnata da prospezioni subacquee che accertino, di volta in volta, la presenza di materiale disperso o di più consistenti giacimenti archeologici, così da prevedere nel primo caso la raccolta e nel secondo la predisposizione immediata dello scavo archeologico.

Le aree esterne, in gran parte corrispondenti alle casse di colmata, non comportano al momento rischi prevedibili di tipo archeologico, se non il ritrovamento dei materiali che erano potenzialmente confluiti al momento della loro realizzazione.

Pertanto questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, e la Relazione generale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, completate le attività volte ad inquadrare le esigenze relative allo svolgimento delle verifiche preventive, dispone, al fine dell'espressione del parere di competenza, che la stessa venga completata, a carico del soggetto proponente, secondo le indicazioni metodologiche e sotto la supervisione di questa Soprintendenza, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 96.

In particolare si chiede che sia predisposta una campagna di prospezioni, stimabile in 40 giorni effettivi di lavoro, coordinata da questa Soprintendenza, che potrebbe, sulla base dei dati disponibili. Costituire già la bonifica dell'area >.

CONSIDERATO che l'allora Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano, con la nota prot. n. 2789 del 17/04/2014, aveva comunicato quanto segue in merito alle "Indagini archeologiche subacquee preliminari":

< In riferimento alla nota di codesta Direzione Generale, prot. n. 2960, Class. 34.19.04/fasc. 1558, del 03/02/2014, si conferma che nel settore interessato dall'intervento progettuale interno al Porto Canale di Cagliari, questo ufficio ha effettuato le indagini subacquee preliminari già indicate nella nota n. 2355 del 27/04/2012. Si precisa che tale operazione subacquea aveva il fine di acquisire una prima stima delle



MA

caratteristiche del fondale marino e delle eventuali emergenze archeologiche sommerse.

Durante queste ricognizioni è stata rilevata la presenza diffusa di materiale archeologico pertinenti a varie epoche, affioranti in vari settori dell'intera area, con alcune zone ad elevata concentrazione di reperti. L'intervento preliminare ha consentito di elaborare una prima mappatura dei principali punti di giacitura e la raccolta di vari reperti diagnostici. Sulla base dei suddetti dati, che confermano le potenzialità archeologiche dell'area, è stato messo a punto un progetto d'indagine archeologica subacquea sistematica, stimata in 40 giorni effettivi di lavoro. L'indagine sarà coordinata dall'ufficio scrivente e finanziata dall'Autorità Portuale di Cagliari; le prospezioni subacquee prevedono saggi di scavo nei settori rivelatisi più interessanti.

Allo stato attuale, questo Ufficio non ha ancora potuto effettuare le suindicate prospezioni subacquee approfondite, perché si attende dalla medesima Autorità Portuale di Cagliari l'espletamento delle ispezioni subacquee preventive, richieste dalla Capitaneria di Porto di Cagliari, per la bonifica da ordigni bellici >.

CONSIDERATO che l'allora Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano, con la nota prot. n. 4722 del 25/06/2014, aveva comunicato quanto segue in merito alle "Indagini archeologiche subacquee, integrazioni", allegando un elaborato cartografico raffigurante le "Zone con reperti archeologici subacquei in dispersione":

< Si fa riferimento alla nota dell'Autorità Portuale di Cagliari, nostro prot. n. 4061 del 29/05/2014 [nota della Direzione generale ABAP: da intendersi quale nota n. 3634 del 28/05/2014 dell'Autorità Portuale di Cagliari], relativa alla "Richiesta parere di compatibilità ambientale di cui all'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.", in cui si chiede a questa Soprintendenza "di voler confermare che le evidenze archeologiche individuate all'interno del Porto Canale di Cagliari non comportino un impedimento alla realizzazione dell'opera", come pare evincersi dalla nota della stessa Soprintendenza, prot. n. 2789 del 17/04/2014.

A tale proposito, a seguito di ulteriori verifiche eseguite recentemente nello specchio acqueo interessato, si conferma la presenza di reperti archeologici in vari settori del fondale portuale, riconducibili a fenomeni dispersivi antecedenti la realizzazione delle dighe foranee, non attribuibili pertanto a contesti di particolare rilevanza, perlomeno nelle aree direttamente interessate dalla realizzazione delle opere; le origini delle dispersioni sono ricercabili in settori più meridionali dell'ex tratto marino costiero, oltre le zone in oggetto. Si è proceduto inoltre alla sovrapposizione delle planimetrie progettuali con la mappa dei rinvenimenti ripeterimtrata (in allegato) riscontrando una non coincidenza delle opere in progetto con le maggiori concentrazioni di reperti in dispersione.

Premesso quanto sopra si esprime il nullaosta di competenza a condizione che i lavori di realizzazione delle banchine siano preceduti dai già citati e previsti interventi archeologici subacquei di recupero dei reperti individuati >.

CONSIDERATO che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* di questa Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 04/12/2020 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere endoprocedimentale del 03/12/2020 per le Aree funzionali *Patrimonio archeologico* e *Patrimonio architettonico*, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione del relativo contributo istruttorio come richiesto con la nota del 04/09/2020 sopra citata.

CONSIDERATO che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 36203 del 10/12/2020, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al progetto in argomento, nel far seguito alle note di codesto Servizio V prot. n. 25812 del 04.09.2020, n. 28892 del 07.10.2020 e, da ultimo, n. 35436 del 03.12.2020 e al parere endoprocedimentale espresso con la nota prot. n. 35425 del 03.12.2020 dalla SABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, assunta agli atti con prot. 35598 del 04.12.2020, con il quale il competente Ufficio periferico ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MA

Nell'area interessata dai lavori non sono presenti beni soggetti a provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999), ovvero vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici.

Le indagini archeologiche preventive prescritte in tale area dall'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano con note prot. 2355 del 27/04/2012, n. 2789 del 17/04/2014 e n. 4722 del 25 giugno 2014 (prescrizione B1-B3 del DM-VIA n. 102 del 03/06/2015), effettuate nei periodi 2 novembre 2016 – 24 febbraio 2017 e 9-22 giugno 2017 e propedeutiche all'avvio dei lavori di realizzazione delle opere a mare, non hanno evidenziato contesti, strutture ed evidenze in giacitura primaria; si è tuttavia registrata la presenza di numerosi reperti archeologici di età punica e romana in dispersione, che sono stati rilevati, recuperati e conservati nei depositi della Soprintendenza. Considerato che, come evidenziato dal citato parere endoprocedimentale della SABAP CA, "la dispersione dei reperti dai luoghi di origine, ubicati in altre zone dell'area portuale, è determinata da accumuli conseguenti a fenomeni meteo-marini che si ripetono periodicamente nel bacino di interesse e considerato il tempo intercorso dalle predette indagini archeologiche", si concorda con quanto prescritto dalla Soprintendenza nel chiedere che i lavori per la realizzazione delle opere a mare siano eseguiti con la costante assistenza svolta da un archeologo in possesso dei requisiti previsti dal DM 244/2016, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Soprintendenza, preliminarmente all'avvio delle attività.

Come prescritto dalla SABAP, il professionista incaricato dovrà concordare le modalità di intervento con il funzionario archeologo competente per territorio e consegnare alla Soprintendenza adeguata documentazione descrittiva, grafica e fotografica, di tali attività, anche in caso di esito negativo, comprendente il posizionamento georeferenziato degli scavi e foto giornaliere sull'avanzamento dei lavori.

Per quanto di competenza, si concorda pertanto con la Soprintendenza nel ritenere che non vi siano criticità relativamente agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico e si confermano le prescrizioni contenute nel citato Decreto n. 102 del 03.06.2015, Sez. B) ai punti: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 18>.

CONSIDERATO che il Servizio III, Tutela del patrimonio architettonico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 35855 del 07/12/2020, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riscontro alla nota prot. n. 25812 del 04/09/2020 di codesto Servizio V, relativa alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio per gli aspetti di propria competenza, preso atto di quanto comunicato con la nota prot. n. 35425 del 03.12.20 dalla competente Soprintendenza Abap per le province di Cagliari, Oristano e sud Sardegna, che al punto C. (AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO) riferisce quanto di seguito riportato: "Non si rilevano interferenze del progettato intervento con il patrimonio architettonico di interesse storico-culturale in termini di insistenza diretta né di prossimità. Le chiese di Sant'Efisio di Giorgino e quella di San Simone sono situate a debita distanza dal sito, come la citata Torre di Quarta Regia che si trova sulla sponda opposta del braccio di mare che si insinua all'interno della laguna di Santa Gilla e, pertanto, detti beni non subiscono un'interferenza diretta in relazione alla integrità, alla prospettiva ed al decoro del singolo bene architettonico."; e preso atto altresì, di quanto riferito al punto B.2 "ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO", comunica che al riguardo non ha ulteriori elementi da aggiungere >.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il parere del 03/12/2020 sopra integralmente trascritto, ha verificato l'attuale aggiornato quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto di cui trattasi (compreso quello relativo all'area tutelata per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. a, del D.Lgs. 42/2004, nel cui ambito ricade l'intero progetto di cui trattasi, al contrario di quanto non correttamente riportato nel documento presentato dal Proponente con la nota prot. n. 5881 del 13/03/2020, denominato *Relazione tecnica di aggiornamento del contesto ambientale*, p. 48, figura 4-1) e quindi la perdurante compatibilità con lo stesso delle opere previste.



CONSIDERATE le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale sopra integralmente trascritto del 03/12/2020.

ESAMINATI gli elaborati trasmessi dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna il 13/03/2020.

CONSIDERATO che la proroga dell'efficacia della originaria dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al DM-VIA n. 2 del 03/06/2015 si determina solo a seguito dell'emanazione dello specifico nuovo Decreto Ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, art. 16, co. 2, lett. m).

CONSIDERATO che solo all'esito favorevole delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni (oggi "condizioni ambientali") del DM-VIA n. 102 del 03/06/2015, come anche alla condizione ambientale indicata al n. 1 con il presente parere tecnico istruttorio, potrà essere determinata la compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2020 (trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. DICA-16775 del 27/07/2020), con la quale è stata confermata l'efficacia della determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi del 27/05/2019, adottata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con decreto n. 209 del 31/05/2019, avente ad oggetto la riedizione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per il compendio del Porto Canale di Cagliari e l'approvazione delle relative opere di mitigazione/compensazione, nel cui ambito ricade il progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che parte delle opere previste dal progetto di cui trattasi e oggetto di specifica considerazione nell'allora favorevole valutazione di compatibilità ambientale del 2015 (in particolare, quelle relative alle zone H1 e H3 del PRP), sono state ancora citate dal proponente quale parte delle opere di mitigazione e/o compensazione più vaste proposte per la riedizione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica del progetto del Porto Canale di Cagliari di cui alla determinazione finale della Conferenza di Servizi del 27/05/2019, adottata dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con il decreto n. 209 del 31/05/2019. Infatti, gli elaborati allegati alla *Relazione paesaggistica integrativa* – ver. "marzo 2019" (cfr. capitolo "3.5. Opere a mare della cantieristica" – pp. 13-16), prodotta dalla stessa Autorità alla Conferenza di Servizi del 27/05/2019 a riscontro di quanto chiesto dalla Regione Autonoma della Sardegna, si riferiscono anche alle opere ricomprese in quelle di cui al 2° Lotto in questione e relative al "Parco di Sant'Efisio" (Allegato 3) e alla "zona H3" (Allegato 4), oggetto d'altronde di specifiche "condizioni ambientali" dello stesso DM-VIA n. 102 del 2015 (cfr. le allora "prescrizioni" nn. A.15, A.16, B.6, B.7 e B.8).

CONSIDERATO che con la "*Relazione del Responsabile del procedimento*" del 12/03/2020 (cfr. N.B. a p. 9) si è appreso che, "con separato appalto nel 2015", è stata effettuata la "bonifica bellica" relative alle opere identificate alle voci del Computo metrico estimativo come: "1. Molo di protezione Ovest", "2. Molo Sud fase I", "3. Banchini Est fase I", "4. Banchina di riva" e "6. Scavi e dragaggi fase I".

CONSIDERATO che il DM-VIA n. 102 del 2015, alle "condizioni ambientali" nn. B.1, B.2 e B.3, prevede che: "... 1. tutte le opere di bonifica dagli ordigni bellici dello specchio d'acqua interessato dall'intervento dovranno essere seguiti da operatori archeologici di provata esperienza (da reperirsi attraverso Università o Società Archeologiche specializzate o professionisti singoli/associati esterni al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le quali prestazioni economiche saranno a carico dell'Autorità Portuale di Cagliari), secondo le indicazioni tecnico-scientifiche che la competente Soprintendenza Archeologia avrà cura di fornire preliminarmente all'avvio delle suddette opere; 2. i siti archeologici eventualmente individuati durante la bonifica di cui alla prescrizione n. B.1) dovranno essere indagati, per quanto possibile in estensione, con metodologia stratigrafica e secondo le indicazioni tecnico-scientifiche della competente Soprintendenza Archeologia e potranno comportare varianti progettuali nel caso di ritrovamenti

20



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

14/12/2020

MA

di importante interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti; 3. al termine delle opere di bonifica dagli ordigni bellici, la cui data dovrà essere comunicata per iscritto alla competente Soprintendenza Archeologia, e prima dell'avvio dei lavori di realizzazione delle banchine e di qualsiasi ulteriore opera a mare, si procederà, secondo le indicazioni tecnico-scientifiche e sotto la sorveglianza della medesima Soprintendenza, alla esecuzione degli interventi archeologici subacquei, consistenti nella effettuazione di scavi nei settori rilevatisi più interessanti per tali aspetti e, quindi, nel recupero dei reperti già individuati nel corso delle indagini preventive effettuate e di quelli che potranno essere ulteriormente scoperti nel corso della suddetta bonifica ...”.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale sopra riportato prot. n. 35425 del 03/12/2020, ha comunicato quanto segue in merito alle indagini archeologiche preventive effettuate dall'allora Autorità Portuale di Cagliari:

< ... In riferimento al procedimento in oggetto, relativamente a quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, si rappresenta quanto segue.

Le indagini archeologiche preventive, prescritte dall'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano con note prot. 9356 del 28 marzo 2012 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi “prot. 2355 del 27 aprile 2012 e 2789 del 17 aprile 2014”, come precisato dalla stessa Soprintendenza ABAP, per le vie brevi, il 04/12/2020] e 472 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi “4722”, come precisato dalla stessa Soprintendenza ABAP, per le vie brevi, il 04/12/2020] del 25 giugno 2014 (prescrizione B1-B3 del DM-VIA n. 102 del 03/06/2015), sono state effettuate nei periodi 2 novembre 2016 – 24 febbraio 2017 e 9-22 giugno 2017 e propedeutiche all'avvio dei lavori di realizzazione delle opere a mare. Le indagini non hanno evidenziato contesti, strutture ed evidenze in giacitura primaria, si è tuttavia registrata la presenza di numerosi reperti archeologici di età punica e romana in dispersione, che sono stati rilevati, recuperati e ricoverati nei depositi della Soprintendenza. Considerato che la dispersione dei reperti dai luoghi di origine, ubicati in altre zone dell'area portuale, è determinata da accumuli conseguenti a fenomeni meteo-marini che si ripetono periodicamente nel bacino di interesse e considerato il tempo intercorso dalle predette indagini archeologiche, i lavori per la realizzazione delle opere a mare dovranno essere costantemente monitorati da un archeologo in possesso dei requisiti di legge, il cui nominativo dovrà essere comunicato a questo Ufficio preliminarmente all'avvio dei lavori e tempestivamente. Il professionista incaricato dovrà concordare le modalità di intervento con il funzionario archeologo competente per territorio e consegnare a questo Ufficio una adeguata documentazione descrittiva, grafica e fotografica, di tali attività, anche in caso di esito negativo, comprendente il posizionamento georeferenziato degli scavi e foto giornaliera sull'avanzamento dei lavori.

... A.4. CONCLUSIONI RELATIVE AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Pertanto, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la documentazione d'archivio e l'ubicazione delle preesistenze archeologiche note e valutato il contesto storico – archeologico, non si rilevano criticità relativamente agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico si confermano le prescrizioni MIBAC contenute nel Decreto n. 102 del 03.06.2015, Sez. B) ai punti: 1, 2, 3 [,] 4, 5, 9, 10, 14, 18... >.

CONSIDERATO che il DM-VIA n. 102 del 2015, alla “condizione ambientale” n. B.15, prevede che: “... 15. Al fine di salvaguardare quell’“esteso belvedere” riconosciuto dal Decreto ministeriale 01/03/1967, avente ad oggetto la “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della spiaggia della Plaia, in Cagliari” (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 21/03/1967), nei suoi punti di vista verso l’antistante specchio di mare, si prescrive che, in corrispondenza della zona della colmata di levante dell’avamposto est del Porto Canale, identificata come zona H2 dal vigente Piano Regolatore Portuale del Porto di Cagliari, siano comunque garantite significativamente le libere visuali del belvedere originariamente riconosciuto, quest’ultimo da assicurarsi anche con nuove modalità di fruizione pubblica, e in connessione tanto funzionale che compositiva, con gli interventi previsti nelle aree individuate dal PRP del Porto di Cagliari come zone H1 e H3”.



CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con nota prot. n. 35425 del 03/12/2020, ha comunicato quanto segue in merito ai "successivi impianti di volumetrie, conseguenti allo sviluppo di quest'area del porto":

< ... Ad ogni modo, anche i successivi impianti di volumetrie, conseguenti allo sviluppo di quest'area del porto, saranno sottoposti ad un tavolo tecnico tra organi MIBACT, RAS ed ente gestore per valutarne la tipologia, le dimensioni, la cromia, materiali ed in generale gli impatti che possano generare sul contesto secondo quanto disposto dalla Determinazione Conclusiva della Conferenza dei Servizi della ADSP del Mare di Sardegna, Prot. 3611 del 03.04.2017, che ha recepito il parere espresso in quella sede dal delegato della Soprintendenza scrivente.

...

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Si conferma il parere favorevole espresso in sede del primo esame VIA di cui al Decreto n. 102 del 03.06.2015, confermando le relative prescrizioni di cui ai punti inseriti nella sezione B): 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e le prescrizioni inserite nella sezione A): 15, 17 ...>.

CONSIDERATO che il DM-VIA n. 102 del 2015, alle "condizioni ambientali" n. A.15 e A.17, prevede che: "... 15. il progetto esecutivo di sistemazione del parco della chiesetta di S. Efsio deve essere concordato con il MiBACT e la Regione Autonoma della Sardegna ai fini dell'ottemperanza; parimenti devono essere concordate con la Regione Autonoma della Sardegna la definizione esecutiva degli spazi a verde e la scelta delle essenze a livello di progetto esecutivo; gli alberi e arbusti devono appartenere alla vegetazione autoctona e/o storicizzata; ... 17. il progetto esecutivo dei capannoni e i particolari costruttivi, ivi compresi i pannelli fotovoltaici sulla copertura dei capannoni e i particolari costruttivi, devono essere concordati con il MiBACT e con la Regione Autonoma della Sardegna".

CONSIDERATO che la Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del 02/03/2017, concernente l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146, Autorizzazione [paesaggistica], del D.Lgs. 42/2004, adottata dal Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna il 29/03/2017, con prot. n. 3611 del 03/04/2017 (trasmessa all'allora competente Soprintendenza ABAP con nota prot. n. 3655 del 03/04/2017, e da quest'ultima trasmessa, per le vie brevi, alla Direzione generale ABAP il 03/12/2020), adotta le seguenti risultanze:

< DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DI CONFERENZA DI SERVIZI

OGGETTO: Distretto della cantieristica da realizzarsi nell'avamposto est del porto canale – 2° lotto funzionale: opere a mare. Provvedimento finale di adozione, ex art. 14 quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi del 02/03/2017 concernente l'autorizzazione paesaggistica sul progetto definitivo ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Cagliari:

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 6 aprile 1994, di individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Cagliari;

VISTO il D.M. n. 132 del 29.04.2016, che nomina il CV (CP) Roberto Isidori Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Cagliari;

VISTO il D.Lgs 04/08/2016 n.169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture prot. n.25755 del 23/09/2016 che, richiamando l'art.22, comma 1 del succitato D.Lgs 169/2016, rappresenta che gli Organi delle soppresse Autorità Portuali restano in carica fino all'insediamento dei nuovi Organi delle AdSP;

VISTO il DM n.102 del 03/06/2015 col quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto col Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ha decretato la compatibilità ambientale dell'intervento di cui trattasi;

TENUTO CONTO che dal succitato Decreto di compatibilità ambientale sono state escluse "le ulteriori



autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione";

VISTA la nota prot. n. 3797 del 06-05-2016 con cui l'Autorità ha, pertanto, trasmesso al Servizio tutela paesaggistica della RAS il progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

VISTA la nota prot. n. 37721/TP/CA-CI del 29/09/2016 con cui il succitato Servizio ha sospeso "l'esame della pratica ed i termini per la conclusione dell'iter istruttorio" nelle more dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 relativamente al I lotto funzionale opere a terra del distretto della cantieristica;

TENUTO CONTO che in data 30/01/2017 si è svolta la conferenza dei servizi per l'ottenimento del suddetto accertamento di compatibilità paesaggistica, come da relativo verbale;

CONSIDERATO che in pari data è stata adottata la determinazione di conclusione della conferenza di servizi per l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art.167 del D.Lgs. 42/2004 relativamente al I lotto funzionale opere a terra del distretto della cantieristica;

VISTA la nota prot. n. 1124 del 31/01/2017, trasmessa alla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias ed al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra, con cui l'Autorità ha indetto la conferenza di servizi decisoria ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ex art.146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. per l'intervento di cui trattasi;

VISTO l'allegato Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 02/03/2017 dal quale risulta che:

- il Servizio Tutela della R.A.S. con nota prot. n.8273/TP/CA-CI del 02/03/2017 ha proposto di ""esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'intervento limitatamente alla parte delle opere a mare del distretto della cantieristica consistenti in:

- Moli e banchine
- Canale di navigazione interna
- Apertura varco di accesso nel ruolo di levante
- Avanzamento della linea di riva di circa 71,50 m

poiché si tratta di interventi già disciplinati dalla disciplina del PUC e del piano CASIC che, per l'area in argomento, programmano specifiche attività di cantieristica navale. Le opere, pur nel loro sensibile impatto sul luogo, costituiscono la prosecuzione del paesaggio antropizzato di carattere portuale/cantieristico, ormai definito negli anni passati nell'ampio compendio che contorna il tratto costiero e la zona umida della Laguna di Santa Gilla.

La loro collocazione può definirsi quale tassello attuativo del paesaggio contemporaneo/produttivo compatibile coi vincoli paesaggistici di riferimento seppure con le opportune opere di mitigazione e compensazione integrali/ve della proposta progettuale.

Si ritiene necessario proporre le seguenti condizioni:

1 - Dovranno essere definite progettualmente le seguenti opere compensative e di mitigazione degli interventi:

- a) un percorso viario / pedonale / ciclabile, alberato e modulato alla scala paesaggistica (elementi di arredo - esemplari arborei di pregio - spazi sosta di belvedere - illuminazione - elementi di comunicazione - eliminazione delle barriere architettoniche) del tratto viario che collega il villaggio pescatori e la Chiesa di S. Efsio, al fine di raccordare adeguatamente i due tasselli superstiti della configurazione originaria dei luoghi.
- b) Maggiore definizione della sistemazione del verde previsto nell'intero distretto. Si consiglia il ricorso a specie arbustive della macchia mediterranea ed esemplari arborei che hanno dato un ottimo risultato, sia estetico che botanico, nella città e in ambiti marini simili quali: Lagunaria patersoni I Morus alba I Ceratonia siliqua I Araucaria excelsa I Washingtonia robusta I



MA

Jacaranda mimosaeifolia

2 - Dovrà essere rimandata a una fase successiva la definizione progettuale relativa alla formazione dei capannoni e degli spazi aperti di pertinenza. Come da proposta dell'Autorità portuale, si suggerisce l'impostazione di un concorso di progettazione mediante il quale definire, alla scala di dettaglio, tutte le opere, gli elementi architettonici e di sistemazione degli spazi aperti.

Il progetto dovrà essere improntato al massimo rapporto di equilibrio tra l'ambito pianeggiante e la morfologia delle opere, i beni storici e identitari contigui e le specifiche visuali coinvolte.

Si dovrà tener conto della consistenza volumetrica e di elevato dei manufatti, evitando la standardizzazione delle altezze e dei volumi architettonici, in modo tale da formare un distretto della nautica che assolva, oltre le necessarie funzioni specifiche di razionalizzazione degli interventi, anche il raggiungimento di un equilibrio formale con l'ambito paesaggistico";

- Il Presidente della conferenza, Ing. [omissis], ha rappresentato:

- "relativamente al punto 1), che il tratto di viabilità che raccordo il villaggio dei pescatori con la Chiesa di S. Efisio non è nella disponibilità dell'Ente, in quanto con l'annullamento da parte del Consiglio di Stato della IV delimitazione (sentenza n. 433/2014) risulta di proprietà del Cacip. Pertanto, per l'ottemperanza alla succitata prescrizione, è necessario convocare un[a] conferenza dei servizi preliminare fra tutti gli Enti interessati o comunque coinvolti nella realizzazione degli interventi di mitigazione. L'opera è, infatti, realizzabile solo col parere favorevole del proprietario dell'area e delle altre Amministrazioni interessate
- "Relativamente al punto 2), che la progettazione di eventuali edifici all'interno dei singoli lotti compete ai futuri concessionari, che non è possibile stabilire a priori le esigenze di detti operatori e neppure fissare tipologie costruttive in quanto potrebbero costituire elementi eccessivamente vincolanti ai fini del successo dell'iniziativa";

ADOTTA

le risultanze della Conferenza dei Servizi decisoria del 02/03/2017 (facente parte integrante del presente provvedimento) e, pertanto, attesta l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, con le prescrizioni indicate nelle premesse, sul progetto esecutivo ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. per i lavori di realizzazione del Distretto della cantieristica – 2° lotto funzionale: opere a mare presso l'avamposto est del Porto Canale.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art.14 quinquies, comma 1 del D.Lgs 241/90, entro 10 (dieci) giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La presente determinazione verrà notificata mediante PEC agli enti convocati alla conferenza dei servizi. Cagliari, 29/03/2017 >.

CONSIDERATO il Verbale della Conferenza di Servizi del 02/03/2017, allegato alla Determinazione sopra richiamata del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna del 29/03/2017, prot. n. 3611 del 03/04/2017, con il quale, tra l'altro, la Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e Carbonia-Iglesias propone in merito al punto 2 sopra richiamato che: "... L'Ing. [omissis, leggasi "Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e Carbonia-Iglesias"] propone, quindi, in luogo del "concorso di progettazione", la convocazione, prima di bandire le gare per la concessione dei lotti o comunque qualora pervengano richieste delle aree da parte di terzi, di un tavolo tecnico con l'Ufficio Tutela e la Soprintendenza in cui definire, per lo meno, delle Linee Guida che indirizzino nella realizzazione delle opere di competenza dei concessionari e che abbiano la finalità di salvaguardare, per quanto possibile, le visuali pregevoli, nonché di stabilire tipologie costruttive omogenee almeno per gli elementi comuni. L'Ing. [omissis, leggasi la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio] condivide il parere positivo dell'Ufficio Tutela per la realizzazione del 2° lotto funzionale - opere a mare del distretto della cantieristica, esprime parere favorevole ex art. 146 D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. e concorda sulla convocazione del succitato tavolo



MA

tecnico per definire le caratteristiche delle future opere a terra per il completamento della "lottizzazione" e per le opere di mitigazione proposte dalla Regione e concordate anche in occasione del sopralluogo effettuato congiuntamente nelle aree dell'avamposto il 19 ottobre u.s. ...".

VISTA la Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del 30/01/2017, avente ad oggetto l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, *Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria*, del D.Lgs. 42/2004, per le *Opere di infrastrutturazione primaria dell'avamposto est del Porto canale per attività cantieristica - 1° fase - Posizione 91957*, adottata dal Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con atto prot. n. 1122 del 30/01/2017 (trasmessa all'allora competente Soprintendenza ABAP con nota di pari protocollo dalla medesima Autorità, e dal competente Ufficio periferico del MiBACT inoltrata, per le vie brevi, alla Direzione generale ABAP l'11/12/2020).

CONSIDERATO che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con la "*Relazione del Responsabile del procedimento*" del 12/03/2020 (consegnata dal Proponente con nota prot. n. 5881 del 13/03/2020 - cfr. pp. 2-3), ha dichiarato che il Progetto Definitivo oggetto di dichiarazione di compatibilità ambientale è stato modificato, nelle successive fasi autorizzative, sulla base delle interlocuzioni intervenute con "*imprenditori del settore della cantieristica*".

CONSIDERATO che con la sopra richiamata "*Relazione del Responsabile del procedimento*" del 12/03/2020, le modifiche apportate al Progetto Definitivo già valutato in sede di VIA con il DM-VIA n. 102 del 2015, sono così descritte: "*All'inizio del 2015, dopo l'inoltro dello Studio di Impatto Ambientale al MATTM, questa Autorità ha ricevuto delle manifestazioni di interesse da parte di imprenditori del settore della cantieristica volte ad ottenere la concessione demaniale marittima di un'area da utilizzare per il refitting e la manutenzione di imbarcazioni di grosse dimensioni. Per rendere agevole l'ingresso di dette imbarcazioni all'interno della darsena prevista e consentirgli quindi di raggiungere i cantieri navali, sono state introdotte lievi modifiche alla configurazione della bocca di accesso alla darsena, ampliandola di circa 50 m e riducendo conseguentemente la banchina sud come di seguito raffigurato [nota della Direzione generale ABAP: v. figura di p. 2 della Relazione]. È stata altresì prevista una maggiore profondità di infissione delle palancole, per offrire una maggiore resistenza all'ormeggio di dette imbarcazioni e non precludere in futuro una maggiore profondità dei fondali, previa modifica del Piano Regolatore Portuale con attivazione della procedura di VAS su quest'ultimo e di VIA sull'intervento. Si ritiene che le suddette modifiche, pur comportando una variazione al quadro economico dell'intervento, non influiscano per loro natura sull'impatto ambientale dell'opera. L'infissione delle palancole ad una maggiore profondità non ha infatti rilevanza in termini ambientali, mentre la riduzione della lunghezza della banchina, necessaria per allargare la bocca di ingresso alla darsena, produce un contenimento dimensionale dell'opera*" (cfr. pp. 1-2).

CONSIDERATO che sempre con la sopra richiamata "*Relazione del Responsabile del procedimento*" del 12/03/2020, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha dichiarato che "*Il progetto, con la configurazione aggiornata come sopra indicato, nella conferenza dei servizi del 02/03/2017 ha ottenuto l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004*" (cfr. p. 3; ma anche la sopra citata Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del 02/03/2017, concernente l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146, *Autorizzazione [paesaggistica]*, del D.Lgs. 42/2004, adottata dal Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna il 29/03/2017, con prot. n. 3611 del 03/04/2017).

CONSIDERATO che la determinazione della eventuale sostanzialità in materia ambientale delle modifiche apportate dal Proponente, nelle successive fasi autorizzative, al Progetto Definitivo già valutato in sede VIA con il DM-VIA n. 102 del 2015, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede di VIA di competenza statale.



CONSIDERATO che la suddetta determinazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede di VIA di competenza statale, risulta propedeutica alla possibilità di esprimere un parere tecnico istruttorio della Direzione generale ABAP sull'istanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna di proroga dell'efficacia del DM-VIA n. 102 del 03/06/2015, in quanto in mancanza della stessa determinazione in senso negativo il richiesto decreto di proroga dell'efficacia della dichiarazione di compatibilità ambientale di cui sopra avrebbe a riferimento un non congruente Progetto Definitivo.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. m_ante.MATTM_RU.U.103329 del 10/12/2020, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il parere n. 24 del 10/11/2020 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

CONSIDERATO che la **Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con il parere n. 24 del 10/11/2020, in merito alle modifiche apportate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna al Progetto Definitivo già valutato in sede di VIA, ha " ... **CONSIDERATO e VALUTATO** che: ... il Soggetto richiedente, nella *Relazione del Responsabile del procedimento*, afferma che, a seguito delle ricevute "manifestazioni di interesse da parte di imprenditori del settore della cantieristica volte ad ottenere la concessione demaniale marittima di un'area da utilizzare per il refitting e la manutenzione di imbarcazioni di grosse dimensioni", sono state "introdotte lievi modifiche alla configurazione della bocca di accesso alla darsena, ampliandola di circa 50 metri e riducendo conseguentemente la banchina sud" come raffigurato nella figura riportata nella *Relazione a pag. 2*), in modo da rendere agevole l'ingresso di dette imbarcazioni all'interno della darsena prevista e consentir loro di raggiungere i cantieri navali [cfr. pp. 11-12]; ... le modifiche progettuali introdotte nel periodo intercorrente tra il decreto di compatibilità ambientale e la presentazione dell'istanza di proroga non appaiono di rilevanza tale da sollecitare per le stesse una nuova procedura di valutazione di compatibilità ambientale [cfr. p. 12]; ... la Commissione Tecnica di Verifica Ambientale - VIA e VAS per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere esprime il seguente **MOTIVATO PARERE** [-] In considerazione di quanto riportato nella *Relazione tecnica di aggiornamento del contesto ambientale fornita dal soggetto richiedente* Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, della *Relazione del Responsabile unico del procedimento sullo stato dei luoghi e sul quadro economico dell'intervento, così come modificato rispetto a quello originariamente presentato in sede di valutazione di compatibilità ambientale per effetto di un aggiornamento della configurazione da giudicarsi non influente sull'impatto ambientale dell'opera*, si può concedere la proroga di cinque anni del termine di validità del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 102 del 3/06/2015 relativo al Progetto di "Realizzazione del 2° lotto funzionale - opere a mare - del distretto della cantieristica presso l'avamposto est del Porto Canale nel Porto di Cagliari", poiché si possono ritenere confermate le analisi e le valutazioni già effettuate in merito al progetto di che trattasi nell'ambito della procedura nazionale di valutazione di impatto ambientale, ferma restando la necessità che:

1. si proceda nel periodo di proroga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel decreto citato, a partire da quelle indicate per la fase ante operam - progettazione esecutiva e poi per le altre, con particolare attenzione alle attività di monitoraggio previste nella prescrizione n. 16 riguardanti l'habitat della specie del genere *Limonium spp.*, prevedendo un monitoraggio semestrale e l'esecuzione di ogni intervento utile al mantenimento in buono stato di conservazione delle piante delle specie trapiantate quale habitat prioritario 1510* *Limonium spp.*, dalla zona dei lavori all'area dove deve essere realizzato il Parco della Chiesa di S. Efsio, come prescritto nella Determinazione n. 24032/Det. 825 del 24/09/2008 della Direzione Generale dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna [;]
2. si provveda a procedere nel rispetto della pianificazione aggiornata vigente con riferimento a tutte le componenti ambientali e paesaggistiche già considerate in sede di Studio di Impatto Ambientale ed oggetto di possibili interferenze con il progetto in questione. ..." [cfr. p. 13].

26



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto; visto il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del 03/12/2020; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP del 10/12/2020; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP del 07/12/2020; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime, per quanto di competenza, parere tecnico istruttorio favorevole alla richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna di una proroga del termine di vigenza della dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al DM-VIA n. 102 del 03/06/2015, per ulteriori cinque anni come richiesto dallo stesso Proponente con la comunicazione del 19/06/2019 e confermata con la nota del 13/03/2020, relativamente ai **Lavori di realizzazione del 2° lotto funzionale – opere a mare del Distretto della cantieristica presso l'Avamposto est del Porto Canale. Progetto Definitivo**, localizzato nel Comune di Cagliari, nel rispetto di tutte le prescrizioni (oggi "condizioni ambientali") dal numero B.1) al numero B.18) elencate nel DM-VIA n. 102 del 03/06/2015 – Art. 1, Quadro prescrittivo, Sez. B), con le modifiche e precisazioni, descritte ai seguenti punti a) e b), al medesimo Art. 1 - Sez. B), e all'Art. 2 - Sez. B), dettate dalla intervenuta riorganizzazione di cui al DPCM n. 169 del 2019 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, come anche dell'ulteriore condizione ambientale indicata con il presente parere tecnico istruttorio al n. 1:

Modifiche e precisazioni all'Art. 1 - Sez. B), e all'Art. 2 - Sez. B), del DM-VIA n. 102 del 03/06/2015:

- a) nel DM-VIA n. 102 del 03/06/2015 ove è citata la denominazione:
- 1.a) "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", la stessa deve oggi intendersi sostituita dalla seguente: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";
 - 1.b) "Direzione generale Belle arti e paesaggio", la stessa deve oggi intendersi sostituita dalla seguente: "Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio";
 - 1.c) "competenti Soprintendenze di settore" o "Soprintendenze di settore", ovvero la denominazione dell'Ufficio periferico del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - allora "Soprintendenza Archeologia" o "Soprintendenza Belle arti e paesaggio", le stesse devono oggi intendersi tutte sostituite dalla seguente: "Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna";
 - 1.d) "Autorità Portuale di Cagliari", la stessa deve oggi intendersi sostituita dalla seguente: "Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna";
- b) il "congruo anticipo" di cui alla prescrizione n. B.9) del Decreto di compatibilità ambientale n. 102 del 03/06/2015, deve essere interpretato nel senso di un termine pari a "30 giorni";

Condizione ambientale:

- 1) In considerazione di quanto evidenziato dalle indagini archeologiche preventive (prescritte dall'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano ed effettuate nei periodi 2 novembre 2016 - 24 febbraio 2017 e 9-22 giugno 2017), i lavori per la realizzazione delle opere a mare devono essere costantemente monitorati da un archeologo in possesso dei requisiti di legge (DM-MiBACT n. 244/2016) – i cui oneri sono a carico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e il quale nominativo deve essere comunicato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel termine indicato nella condizione ambientale n. B.9) del Decreto di compatibilità ambientale n. 102 del 03/06/2015. L'archeologo

27



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

incaricato deve concordare, preventivamente all'inizio dei lavori, le modalità di attuazione del suddetto monitoraggio con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (Area funzionale *Patrimonio archeologico*), come anche deve consegnare al medesimo Ufficio periferico del MiBACT una adeguata documentazione descrittiva, grafica e fotografica dell'attività svolta (anche in caso di esito negativo), comprendente il posizionamento georeferenziato degli scavi effettuati e fotografie giornalieri raffiguranti l'avanzamento dei lavori svolti.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Il Responsabile del Procedimento

UOTT n. 1 - Arch. Piero Aebischer


(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

(*) Per Il Dirigente del Servizio

Arch. Roberto Banchini

Il Funzionario architetto

Arch. Piero Aebischer



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



(*) Giusta delega prot. n. 35171 del 01/12/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it